



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS
Sottocommissione VIA

Parere n. 972 del 12 febbraio 2024

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Verifica di ottemperanza</i></p> <p>Metanodotto Sulmona -Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona. - Prescrizione: A44</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 10455</p>
Proponente:	SNAM Rete Gas S.p.A.

La Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

-il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (d’ora innanzi d. lgs. n. 152/2006) e in particolare l’art. 8 (Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS) e ss.mm.ii.;

-i Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20 agosto 2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10 gennaio 2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni VIA e VAS e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24 novembre 2020 e con Decreto del Ministro per la transizione ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022 e del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 196 del 13 giugno 2023, n. 250 del 1° agosto 2023 e n. 286 del 1° settembre 2023.

CONSIDERATO che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal *Proponente* occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della legge 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

PREMESSO che:

- con Decreto di compatibilità ambientale VIA, DVA_DEC_2011-0000070 del 07/03/2011, è stato rilasciato, in favore della società SNAM Rete Gas S.p.A. (di seguito *Proponente*), giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto “*Metanodotto Sulmona -Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona*”, oggetto del presente parere, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di prescrizioni, tra le quali la n. A.44, che di seguito si riporta: “*In fase di progetto esecutivo la Società proponente dovrà fornire, sulla scorta dei dati acquisiti nell’ambito della gestione dei metanodotti già in esercizio, dati sulla composizione chimica media (con la deviazione standard) del gas naturale utilizzato anche, specificatamente, per le sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti. Durante la fase di esercizio il proponente dovrà fare un monitoraggio semestrale delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti, secondo modalità definite in accordo con le ARPA competenti. I dati dovranno essere trasmessi al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”;
- con nota ENGCOS/CENOR/1305/MNG del 29/09/2023, acquisita al prot. MASE/162974 del 12/10/2023, la società ha trasmesso la documentazione atta alla verifica di ottemperanza della suddetta condizione n.A.44;
- la documentazione depositata e pubblicata consiste nel seguente documento:

Titolo	Sezione	Codice elaborato	Data
Verifica di Ottemperanza - PRESCRIZIONE N. A.44	Documentazione di ottemperanza	NQR22356-00-LA-E- 80237-r0	19/10/2023

- la Direzione Generale Valutazioni Ambientali - Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS (di seguito *Divisione*), con nota prot. MASE/178187 del 06/11/2023, acquisita dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS (di seguito *Commissione*) con prot. CTVA/12483 del 06/11/2023, ha disposto l’avvio dell’istruttoria tecnica per

l'ottemperanza ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicando inoltre che tutta la documentazione è pubblicata sul portale delle valutazioni ambientali alla seguente pagina web: <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/154/15183>.

PRESO ATTO E CONSIDERATO che:

- il Progetto dal titolo “*Metanodotto Sulmona-Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona*”, presentato dal Proponente, consiste nella realizzazione di un impianto di compressione del gas della potenza meccanica nominale complessiva di circa 33 MW e di quattro condotte di collegamento alla rete esistente della lunghezza complessiva di 1.880 metri e diametro DN 1200. L'area di sviluppo del progetto è localizzata nel cuore dell'Abruzzo, in territorio del Comune di Sulmona, provincia dell'Aquila;
- il progetto è stato oggetto del decreto di compatibilità ambientale n. 70 del 07/03/2011, che prevede, tra le altre prescrizioni, quella indicata con il numero A.44, la cui verifica di ottemperanza è stata affidata al **Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** quale **Autorità vigilante**, nonché all'**ARPA competente** quale **Ente coinvolto**;
- il *Proponente*, con nota acquisita al prot. MASE/162974 del 12/10/2023, ai fini della verifica di ottemperanza della condizione ambientale limitatamente alla “*fase di progetto*”, ha prodotto una relazione nella quale è affermato che il gas transitante nella rete di trasporto di Snam Rete e Gas è oggetto di una specifica di qualità ed è conforme alle caratteristiche chimico-fisiche di cui alla tabella dell'Allegato A del D.M. 18/05/2018, come aggiornato dal D.M. MiTE del 03/06/2022;
- il *Proponente* ha altresì chiarito che la specifica di qualità del gas immesso è unica per l'intera rete di metanodotti Snam, e ciò anche al fine di consentire l'intercambiabilità del gas transitante, dando atto quindi di aver confrontato la qualità del gas con i dati già acquisiti negli altri impianti gestiti;
- con specifico riferimento al monitoraggio semestrale delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti richiesto nella condizione ambientale per la “*fase di esercizio*”, da eseguirsi secondo modalità condivise con l'ARPA competente, questa *Commissione* evidenzia che al momento non sono disponibili i relativi documenti, neanche quelli comprovanti la condivisione del metodo di monitoraggio con l'ARPA;
- la *Divisione*, con nota prot. MASE/0089253 del 01/06/2023, ha trasmesso alla *Commissione*, per le necessarie valutazioni, la domanda sopra citata e la documentazione alla stessa allegata.

VALUTATO che:

- quanto alla trasmissione dei dati sulla composizione chimica media del gas naturale utilizzato, il *Proponente* ha fornito informazioni sufficienti a considerare ottemperata la condizione ambientale;
- in merito al piano di monitoraggio semestrale delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti, il *Proponente* dovrà dare dimostrazione di aver condiviso con l'ARPA competente le modalità delle attività di controllo, e, una volta avviato l'esercizio dell'impianto, dovrà trasmettere al MASE i relativi risultati.

Tutto ciò premesso e considerato

la Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS,

Sottocommissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

in ordine alla verifica di ottemperanza alla prescrizione n. A.44 del Decreto di compatibilità ambientale VIA, DVA_DEC_2011-0000070 del 07/03/2011 relativo al “Metanodotto Sulmona -Foligno DN 1200 mm (48") P=75 bar e Centrale di compressione di Sulmona”, si ritiene che la stessa risulti:

- **ottemperata** relativamente alla “*fase di progetto*”, per quanto riguarda le prescritte attività di **comunicazione dei dati sulla composizione chimica media del gas naturale**;
- **ottemperabile** relativamente alla “*fase di l’esercizio*”, per quanto riguarda il richiesto **monitoraggio semestrale delle sostanze in traccia potenzialmente nocive o inquinanti**, da attuarsi dopo aver condiviso con l’ARPA competente le modalità delle attività all’uopo necessarie.

- **La coordinatrice della Sottocommissione VIA**

- **Avv. Paola Brambilla**